



**Deliberazione Giunta Esecutiva n. 9 del 31 maggio 2017**

**Oggetto:** Inserimenti di cittadini fiorentini in RSA collocate fuori Firenze che hanno stipulato il nuovo accordo contrattuale con gli enti della zona di riferimento – Disposizioni transitorie

		presente	assente
Sara Funaro	Presidente	X	<input type="checkbox"/>
Lorenzo Baggiani (delegato da Emanuele Gori)	Membro	X	<input type="checkbox"/>
Alfredo Esposito	Membro	X	<input type="checkbox"/>

L'Assessore Proponente: Sara Funaro

Ufficio proponente: Direzione Servizi Sociali - Direzione della Società della Salute

Direttore: Vincenzo Cavalleri - Andrea Francalanci

Dirigente: Alessandro Licitra

Estensore: Raffaele Uccello

Parere di regolarità tecnica ex art. 49 c.1 T.U.E.L. D.lgs 267/00

Allegati p.i.

## La Giunta Esecutiva della Società della Salute di Firenze

### PREMESSO CHE:

- la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, e ss.mm.ii. (*“Disciplina del servizio sanitario regionale”*) e, segnatamente il capo III bis (*“Società della Salute”*), articoli 71 bis e ss., disciplina il nuovo assetto organizzativo dei servizi sanitari territoriali, sociosanitari e sociali integrati tramite la costituzione delle Società della Salute;
- con le deliberazioni del Consiglio Comunale di Firenze 20 aprile 2009, n. 46, e del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Firenze 27 marzo 2009, n. 249, sono stati approvati gli schemi di Convenzione e di Statuto della Società della Salute di Firenze,
- in data 8 marzo 2010 è stata stipulata dagli enti consorziati la Convenzione della Società della Salute di Firenze, con allegato lo Statuto del Consorzio, entrato in vigore a seguito di detta stipula;

**RICHIAMATA** la deliberazione dell’Assemblea dei Soci 15 dicembre 2015, n. 7 (*“Nomina del componente non di diritto della Giunta Esecutiva”*), con la quale viene nominato il terzo componente non di diritto della Giunta Esecutiva, ratificandone pertanto la nuova composizione;

**RICHIAMATA** la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*, con la quale viene istituita l’Azienda Usl Toscana Centro che riunisce le quattro precedenti aziende dell’area vasta (ASL 3 di Pistoia, ASL 4 di Prato, ASL 10 di Firenze e ASL 11 di Empoli);

**VISTA** la delibera del Direttore Generale Azienda Usl Toscana Centro n. 169 del 01/02/2017 con la quale, a seguito della nota del Presidente della Giunta Regionale Toscana del 31/01/2017, viene preso atto del subentro del Dott. Emanuele Gori nelle funzioni di Direttore Generale dell’Azienda Usl Toscana Centro a decorrere dal 1° febbraio 2017;

**PRESO ATTO** della nota del Direttore Generale dell’Azienda Usl Toscana Centro (prot. n. 15542 del 1° febbraio 2017) con la quale la dott.ssa Rossella Boldrini, nominata Direttore dei Servizi Sociali AUSL Toscana Centro con delibera 10 marzo 2016, n. 291, viene delegata a rappresentarlo in occasione delle sedute di Assemblea dei Soci e Giunta Esecutiva della Società della Salute di Firenze;

**VISTA** la deliberazione della Giunta 22 dicembre 2008, n. 18 (*“Adozione dello schema di Piano Integrato di Salute 2008-2010 e della Relazione annuale sullo stato di salute anni 2005-2007”*);

**VISTA** la deliberazione dell’Assemblea dei Soci 30 giugno 2011, n. 7 (*“Proroga della validità del Piano Integrato di Salute 2008-2010”*), con la quale, in ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2011, n. 243, si dispone la proroga del Piano Integrato di Salute 2008-2010 sino all’approvazione del nuovo Piano Integrato di Salute, da effettuare entro 4 mesi dall’approvazione del Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR);

**RILEVATO** che il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR) è stato approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 91 del 5 novembre 2014;

**RILEVATO** altresì che l’art. 21, comma 6, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, e ss.mm.ii., prevede l’elaborazione della Giunta Regionale di apposite linee guida per la predisposizione del Piano Integrato di Salute e che, pertanto, nelle more dell’elaborazione di tali linee guida, risulti prorogato il Piano Integrato di Salute 2008-2010;

**PREMESSO** inoltre che:

- con la legge regionale n. 82/09 (*“Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato”*) è stato istituito un sistema di accreditamento finalizzato a favorire la

pluralità dell'offerta dei servizi e la relativa adeguatezza alla soddisfazione dei bisogni ed è stato introdotto il diritto alla libera scelta da esercitare tramite titoli di acquisto, rinviando al regolamento di attuazione la definizione dei criteri di concessione, gestione ed erogazione degli stessi;

- con il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 29/R/10 (*“Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato”*) è stato approvato il regolamento di attuazione di cui alla legge n. 82/09, che ha previsto all'art. 4, comma 1, che *“i titoli per l'acquisto dei servizi sociali integrati, costituiscono il controvalore di una somma utilizzabile per l'acquisto di specifiche prestazioni erogate da soggetti accreditati e inseriti negli elenchi comunali di cui agli art. 4 e 7 della L.R. 82/2009”*, e all'art. 4, comma 5, che *“il comune o l'azienda unità sanitaria locale, sulla base di specifici accordi, possono erogare titoli per l'acquisto dei servizi sociali integrati, comprensivi sia del corrispettivo sanitario che sociale del servizio, sulla base dell'articolo 49 della L.R. 41/2005”*;
- con la deliberazione della Giunta Regionale n. 398/15 (*“Percorso di attuazione del principio della libera scelta ai sensi dell'art. 2 comma 4 L.R. 82/2009 Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato”*) è stato approvato, in ottemperanza e conseguenza alle succitate disposizioni, un documento di indirizzo per definire azioni e tempistica per la concreta attuazione del principio della libera scelta;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 995/16 (*“Approvazione schema di accordo contrattuale relativo alla definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio-sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni a favore di anziani non autosufficienti in attuazione della DGR 398/2015”*) con la quale, in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 398/15, è stato approvato lo *“Schema di accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio-sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni in favore di anziani non autosufficienti”*;

**PRESO ATTO** che con la succitata deliberazione della Giunta Regionale n. 995/16, è stato stabilito che:

- saranno le singole strutture a determinare la quota di parte sociale della retta di ospitalità da applicare nei confronti dei propri ospiti, specificando eventuali costi a copertura di servizi ulteriori rispetto agli standard previsti dall'accREDITamento che dovranno essere esplicitati nella carta dei servizi e all'interno del Portale regionale dedicato all'offerta residenziale toscana, gestito dall'Agenzia Regionale di Sanità di cui al punto 6) della deliberazione della Giunta Regionale n. 398/15;
- ogni zona distretto o Società della Salute, nell'ambito della programmazione territoriale e con gli strumenti previsti, dovrà stabilire per i cittadini residenti nel territorio di propria competenza l'importo su cui calcolare la compartecipazione a carico del Comune a copertura dei costi diretti ad assicurare i servizi sufficienti a ottenere l'accREDITamento da parte delle strutture, prendendo come riferimento un importo massimo fissato dalla Regione Toscana in € 53,50 sulla base di un'analisi puntuale sulle attuali tariffe applicate dalle strutture residenziali per anziani non autosufficienti in tutti i territori regionali;
- l'importo a carico del Comune a copertura dei costi diretti ad assicurare i servizi sufficienti a ottenere l'accREDITamento da parte delle strutture sarà riconosciuto in favore del cittadino sotto forma di titolo di acquisto;
- ogni importo richiesto dalle singole strutture a fronte di servizi ulteriori rispetto agli standard previsti dall'accREDITamento sarà da considerarsi a totale carico del cittadino;
- fermi restando i principi di cui sopra, i soggetti pubblici del sistema (Comuni, SdS, Aziende USL) dovranno concertare nelle proprie realtà territoriali tempi e modalità di applicazione dell'accordo, mediante un confronto con le competenti rappresentanze sindacali dei gestori privati e delle altre parti sociali;

**PRESO ATTO** altresì che, sempre con la deliberazione n. 995/16, la Giunta Regionale ha stabilito che le disposizioni contenute nello *“Schema di accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio-sanitarie*

accreditate per l'erogazione di prestazioni in favore di anziani non autosufficienti" entreranno in vigore al momento della sottoscrizione di tale accordo tra le parti e saranno applicabili per gli inserimenti residenziali in modulo per la non autosufficienza stabilizzata, tipologia base, definitivi, temporanei programmati o con carattere di urgenza, successivi a tale data;

**RICHIAMATA** la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 5/16 con cui:

- è stato preso atto della deliberazione della Giunta Regionale n. 995/16, con la quale è stato approvato lo "Schema di accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio-sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni in favore di anziani non autosufficienti";
- è stato stabilito che per i cittadini residenti nel territorio comunale di Firenze l'importo su cui calcolare la compartecipazione a carico del Comune a copertura dei costi di ospitalità nelle strutture residenziali per non autosufficienti diretti ad assicurare i servizi sufficienti a ottenere l'accreditamento sarà fissato in € 53,50 al giorno;
- è stata demandata alla Giunta Esecutiva l'approvazione dello schema di accordo comprensivo delle disposizioni integrative che scaturiranno dal confronto con le rappresentanze dei soggetti gestori delle strutture operanti sul territorio comunale di Firenze e da eventuali ulteriori chiarimenti interpretativi forniti dalla Regione;
- è stato stabilito che, come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 995/16, il succitato schema di accordo, comprensivo delle disposizioni integrative che scaturiranno dal confronto con le rappresentanze dei soggetti gestori e dagli eventuali ulteriori chiarimenti interpretativi forniti dalla Regione, troverà applicazione per gli inserimenti residenziali successivi alla data della sua sottoscrizione tra le parti e che per le persone già ospitate nelle strutture su invio da parte del Comune di Firenze e dell'Azienda USL Toscana Centro, con il coordinamento della Società della Salute, continueranno a essere applicate le quote sociali fissate con la deliberazione della Giunta della Società della Salute n. 2/10 e, fino a nuova determinazione, su di esse continuerà a essere calcolato l'importo dell'intervento economico integrativo da parte del Comune e la quota di compartecipazione a carico della persona ospitata;

**PRESO ATTO** che in diverse Zone sono di recente stati stipulati i nuovi accordi contrattuali con le RSA ubicate nei rispettivi territori;

**CONSIDERATO** che, nell'attesa della stipula degli accordi con le RSA del territorio fiorentino, si rende necessario disciplinare, in via transitoria, le condizioni economiche da applicare agli utenti residenti nel comune di Firenze che scelgano l'inserimento in strutture ubicate fuori dal territorio comunale che abbiano sottoscritto i nuovi accordi, in coerenza con gli importi di quota sociale dagli stessi previsti;

**RITENUTO** pertanto, nell'attesa della stipula degli accordi con le RSA del territorio fiorentino e della conseguente rimodulazione a regime della regolamentazione del sistema delle prestazioni residenziali:

1. di stabilire che agli utenti della Zona Firenze autorizzati all'inserimento in RSA ubicate fuori dal comune di Firenze che abbiano già stipulato con gli enti della Zona di riferimento il nuovo accordo contrattuale approvato con la deliberazione della Giunta Regionale n. 995/16 si applicano le seguenti condizioni economiche:
  - a) in caso di RSA la cui quota sociale di cui al comma 3 dell'articolo 7 dell'accordo contrattuale sia inferiore o uguale a € 53,50, l'eventuale intervento economico comunale riconosciuto a integrazione della quota a carico dell'utente è erogato a concorrenza della suddetta quota sociale;
  - b) in caso di RSA la cui quota sociale di cui al comma 3 dell'articolo 7 dell'accordo contrattuale sia superiore a € 53,50, l'eventuale intervento economico comunale riconosciuto a integrazione della quota a carico dell'utente è erogato a concorrenza del suddetto importo di € 53,50, restando a carico dell'utente stesso la differenza rispetto alla quota sociale, in coerenza con quanto previsto in merito dalla stessa deliberazione della Giunta Regionale n. 995/16;

2. di applicare quanto previsto alla lettera a) del punto 1 con validità retroattiva dalla data dei singoli ingressi che hanno avuto luogo a partire dalla data di decorrenza degli accordi contrattuali stipulati dalle strutture interessate;
3. di applicare quanto previsto alla lettera b) del punto 1 con decorrenza dal settimo giorno successivo alla data di approvazione della presente deliberazione, con riferimento agli ingressi che avranno luogo a partire da quel momento, allo scopo di consentire la diffusione dell'informazione agli operatori e alle strutture interessate;
4. di riconoscere agli utenti il cui ingresso presso una RSA di cui alla lettera b) del punto 1 interviene tra la data di decorrenza degli accordi contrattuali stipulati e il giorno precedente la data di decorrenza stabilita al punto 3:
  - un intervento economico integrativo a concorrenza della quota sociale finora riconosciuta dal Comune di Firenze alla struttura, qualora la stessa sia superiore a € 53,50;
  - un intervento economico integrativo a concorrenza dell'importo di € 53,50 qualora la quota sociale finora riconosciuta dal Comune di Firenze alla struttura sia inferiore o uguale a tale importo;
5. di stabilire che, nei casi di cui al punto 1, la gestione delle assenze sia disciplinata secondo le modalità di cui all'articolo 10 dello schema di accordo contrattuale di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 995/16;

**PRESO ATTO** del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/00;

con le modalità dell'articolo 8 dello Statuto;

## **DELIBERA**

per i motivi espressi in narrativa:

1. di stabilire che agli utenti della Zona Firenze autorizzati all'inserimento in RSA ubicate fuori dal comune di Firenze che abbiano già stipulato con gli enti della Zona di riferimento il nuovo accordo contrattuale approvato con la deliberazione della Giunta Regionale n. 995/16 si applicano le seguenti condizioni economiche:
  - a) in caso di RSA la cui quota sociale di cui al comma 3 dell'articolo 7 dell'accordo contrattuale sia inferiore o uguale a € 53,50, l'eventuale intervento economico comunale riconosciuto a integrazione della quota a carico dell'utente è erogato a concorrenza della suddetta quota sociale;
  - b) in caso di RSA la cui quota sociale di cui al comma 3 dell'articolo 7 dell'accordo contrattuale sia superiore a € 53,50, l'eventuale intervento economico comunale riconosciuto a integrazione della quota a carico dell'utente è erogato a concorrenza del suddetto importo di € 53,50, restando a carico dell'utente stesso la differenza rispetto alla quota sociale, in coerenza con quanto previsto in merito dalla stessa deliberazione della Giunta Regionale n. 995/16;
2. di applicare quanto previsto alla lettera a) del punto 1 con validità retroattiva dalla data dei singoli ingressi che hanno avuto luogo a partire dalla data di decorrenza degli accordi contrattuali stipulati dalle strutture interessate;
3. di applicare quanto previsto alla lettera b) del punto 1 con decorrenza dal settimo giorno successivo alla data di approvazione della presente deliberazione, con riferimento agli ingressi che avranno luogo a partire da quel momento, allo scopo di consentire la diffusione dell'informazione agli operatori e alle strutture interessate;
4. di riconoscere agli utenti il cui ingresso presso una RSA di cui alla lettera b) del punto 1 interviene tra la data di decorrenza degli accordi contrattuali stipulati e il giorno precedente la data di decorrenza stabilita al punto 3:

- un intervento economico integrativo a concorrenza della quota sociale finora riconosciuta dal Comune di Firenze alla struttura, qualora la stessa sia superiore a € 53,50;
  - un intervento economico integrativo a concorrenza dell'importo di € 53,50 qualora la quota sociale finora riconosciuta dal Comune di Firenze alla struttura sia inferiore o uguale a tale importo;
5. di stabilire che, nei casi di cui al punto 1, la gestione delle assenze sia disciplinata secondo le modalità di cui all'articolo 10 dello schema di accordo contrattuale di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 995/16;
  6. di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all'Albo Pretorio del Consorzio, ove vi rimarrà per dieci giorni consecutivi, e mediante pubblicazione sul sito informatico della Società della Salute, ove resterà accessibile a tempo indeterminato.

**Il Presidente**

Sara Funaro

**Il Direttore**

Andrea Francalanci